

**Contratto per il servizio di bilanciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della delibera n. 317/01 come modificata ed integrata dalla delibera n. 27/03**

tra

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., con sede legale in Roma via Maresciallo Pilsudski, 92, Partita IVA e Codice Fiscale 05754381001 rappresentata da Ing. Mauro Valeriani, in qualità di direttore commerciale, nel seguito, per brevità: Gestore o GRTN o Gestore della rete;

e

Società..... con sede legale in .....  
via....., .....Partita IVA e Codice Fiscale .....  
rappresentata da ....., in qualità di ....., nel  
seguito, per brevità: Utente del bilanciamento

di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “la Parte”.

**Premesso che**

- il GRTN ha adottato le regole di dispacciamento di cui all'art. 3, comma 6 del decreto legislativo n. 79/99 pubblicate sul sito internet del GRTN nella versione V0 del 7 luglio 2000;
- con deliberazione del 28 dicembre 2001 n. 317/01 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
- con deliberazione del 7 marzo 2002 n. 36/02 l'Autorità ha dettato modifiche ed integrazioni alla delibera n. 317/01;
- con delibera del 30 aprile 2002 n. 81/02 l'Autorità ha adottato condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
- l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web, in data 3 aprile 2003, l'Allegato A alla delibera n. 27/03 “Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica” (di seguito Allegato A);
- l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web, in data 20 maggio 2003, la delibera n. 27/03 “Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”;
- le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sono definite nell'Allegato A alla delibera n. 27/03 che viene qui integralmente richiamato;
- con la predisposizione, la stipula e l'esecuzione del presente contratto il GRTN non intende dare in alcun modo acquiescenza ai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sopra richiamati nonché ai provvedimenti agli stessi connessi,

- strumentali o comunque presupposti sia precedenti che successivi in relazione ai quali il GRTN ha proceduto all'impugnazione innanzi al giudice amministrativo;
- in base all'art. 3, comma 1, lettera a), dell'Allegato A i soggetti previsti all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del medesimo Allegato A sono tenuti a stipulare un unico contratto per il bilanciamento relativo a tutti i punti di prelievo nella propria disponibilità ubicati nell'ambito di competenza di un esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica ed un unico contratto per lo scambio dell'energia elettrica relativo ai medesimi punti di prelievo;
  - che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Allegato A, per la stipula dei contratti di cui al precedente alinea è possibile avvalersi di un cliente grossista nella posizione di mandatario. In particolare, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'Allegato A è possibile interporre un solo mandatario ai fini della conclusione del contratto di bilanciamento, per lo scambio e per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
  - l'Utente del bilanciamento è:  
(*barrare la casella corrispondente*)
    - cliente del mercato libero;
    - soggetto che preleva energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    - soggetto delegato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A.
  - l'Utente del bilanciamento o il soggetto delegante ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso alla rete di trasmissione nazionale e alle reti di distribuzione;
  - l'Utente del bilanciamento dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dalle Regole di Dispacciamento, dalle Regole tecniche di connessione nonché ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
  - l'Utente del bilanciamento dà atto che il contratto di bilanciamento e di scambio sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale sussistenza e corretta esecuzione costituiscono condizioni necessarie perché venga garantito l'accesso alla rete;
  - l'Utente del bilanciamento dà atto che il GRTN ha diritto di verificare con l'esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea e quindi la regolare esecuzione dei contratti di bilanciamento e scambio;

si conviene e si stipula quanto segue

## **Articolo 1**

### **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

1. elenco dei punti di prelievo (all. 1) dell'Utente del bilanciamento con l'indicazione, tra l'altro, dei punti di prelievo dotati di misuratore orario per i quali l'Utente del

- bilanciamento ha optato per il trattamento economico di cui all'art. 7, comma 8 dell'Allegato A;
2. [eventualmente]  
copia del/i mandato/i conferiti dai titolari dei punti di prelievo all'Utente del bilanciamento per la stipula del presente contratto di bilanciamento dell'energia elettrica (ovvero)  
Dichiarazione dell'Utente del bilanciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante l'elenco dei punti di prelievo per i quali l'Utente del bilanciamento ha ricevuto mandato per la stipula del presente contratto (all. 2);
  3. Fidejussione di cui all'art. 12 del presente contratto prestata secondo il modello allegato (all. 3);
  4. (eventualmente) Dichiarazione dell'Utente del bilanciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante che per ciascun punto di prelievo oggetto del presente contratto è stato interposto un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti di bilanciamento, per lo scambio e per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (all. 4);
  5. Dati anagrafici generali dell'Utente del bilanciamento ai fini della fatturazione e di tutti i rapporti di natura commerciale e finanziaria (all.5).
  6. Dichiarazione dell'Utente del bilanciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto (all.6);

## **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A.

## **Articolo 3 Oggetto del contratto**

Oggetto del presente contratto è l'erogazione da parte del GRTN, nei confronti dell'Utente del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica assorbita nei punti di prelievo di cui all'allegato 1.

## **Articolo 4 Obblighi dell'Utente del bilanciamento**

- 4.1 L'Utente del bilanciamento osserva ed esegue le prestazioni oggetto del presente contratto nonché le Regole di Dispacciamento, le Regole tecniche di connessione nonché ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione.

- 4.2 L'Utente del bilanciamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A, comunica al GRTN entro le ore 12,00 del martedì di ciascuna settimana, i programmi di prelievo relativi a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario (ad esclusione di quelli per i quali l'Utente abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 7, comma 8 dell'Allegato A e di quelli di cui all'articolo 12, comma 4 dell'Allegato A) e a ciascuna ora del periodo avente inizio alle ore 00,00 del sabato successivo e termine alle ore 24,00 della seconda domenica successiva. I programmi sono comunicati al netto delle perdite di cui all'art. 4, comma 1, dell'Allegato A.
- 4.3 In assenza della comunicazione di cui al precedente art. 4, comma 2, il GRTN assume un programma di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è riferito e ne dà comunicazione all'Utente del bilanciamento .
- 4.4 L'Utente del bilanciamento ha facoltà di apportare modifiche ai programmi di cui al precedente comma 2, purché tali modifiche siano comunicate al GRTN entro le ore 12,00 del giorno precedente al giorno cui i medesimi programmi si riferiscono.
- 4.5 L'Utente del bilanciamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dell'Allegato A, comunica al GRTN, entro e non oltre 10 giorni dalla fine di ciascun mese, l'energia elettrica assorbita nei punti di prelievo di cui all'allegato 1. Dette quantità sono comunicate al netto delle perdite di cui all'art. 4, comma 1 dell'Allegato A.
- 4.6 In assenza della comunicazione di cui al comma precedente, il GRTN, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, lettera b) dell'Allegato A, considera assorbita per ciascun punto di prelievo un' energia pari, in ciascuna ora, alla potenza disponibile, così come comunicata dagli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica al Gestore della rete.
- 4.7 Il GRTN, ai sensi dell'articolo 7, comma 12 dell'Allegato A, verifica, entro 180 giorni dall'invio delle attestazioni di cui all'articolo 4, comma 5, la conformità dei dati forniti dall'Utente del bilanciamento con le misure dell'energia elettrica registrate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Testo Integrato e da questi comunicate ai clienti idonei e al Gestore della rete rispettivamente ai sensi degli articoli 30 e 29 del medesimo Testo integrato, e procede, eventualmente a correggere le predette attestazioni sulla base delle verifiche effettuate.

## **Articolo 5**

### **Modalità per le comunicazioni**

- 5.1 L'Utente del bilanciamento per le comunicazioni al Gestore della rete di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5 e all'articolo 7, comma 2 utilizza le procedure informatiche disponibili sul sito del Gestore della rete ([www.grtn.it](http://www.grtn.it)) nella sezione "*procedure operative*" della Biblioteca.
- La comunicazione è validamente pervenuta al GRTN al momento della ricezione della stessa nel sistema informatico del GRTN. Dell'avvenuta ricezione il GRTN dà comunicazione tramite le procedure informatiche.
- L'adozione di modalità diverse non è accettabile e le comunicazioni sono considerate come non effettuate. Nella medesima sezione sono indicate le modalità per l'accesso dell'Utente del bilanciamento alle procedure di cui al presente comma. Eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche di cui al presente articolo sono comunicati all'Utente del bilanciamento e resi disponibili sul sito del Gestore della rete nella sezione "*procedure operative*" della Biblioteca.

- 5.2 È facoltà del GRTN, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui vi sia pericolo di lesione dell'integrità o della sicurezza del sito del GRTN, di sospendere l'accesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. In tal caso le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14.

## **Articolo 6 Corrispettivi**

- 6.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario con esclusione dei punti di prelievo di cui all'articolo 12, comma 4 dell'Allegato A, l'Utente del bilanciamento paga il corrispettivo di cui all'art. 7, comma 1 dell'Allegato A.
- 6.2 Per i punti di prelievo dotati di misuratore orario per i quali l'Utente del bilanciamento abbia comunicato di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 8 dell'Allegato A e per i punti di prelievo di cui all'articolo 12, comma 4 del medesimo Allegato A, l'Utente del bilanciamento paga il corrispettivo previsto per i punti di prelievo con misuratore multiorario di cui al successivo art.6, comma 3.
- 6.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario o integratore, l'Utente del bilanciamento è tenuto al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 3 dell'Allegato A. Per i punti dotati di misuratore integratore si applica la determinazione convenzionale dell'energia prelevata nelle diverse fasce di cui all'art. 10 dell'Allegato A.
- 6.4 Il calcolo dei corrispettivi di cui ai commi precedenti tiene conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 1 e 4 dell'Allegato A.
- 6.5 Ai corrispettivi di cui al presente articolo si applicano come maggiorazioni, in base all'articolo 7, comma 14 dell'Allegato A, le componenti tariffarie di cui all'art. 34, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo integrato.

## **Articolo 7 Modifiche dei punti di prelievo**

- 7.1 Nel corso della validità del contratto l'Utente del bilanciamento può apportare modifiche all'allegato 1 al presente contratto aggiungendo o eliminando punti di prelievo.
- 7.2 In tal caso l'Utente del bilanciamento comunica, secondo le modalità di cui all'art. 5, la variazione al GRTN. L'Utente del bilanciamento invia la medesima comunicazione per iscritto anche all' esercente il servizio di trasporto e la stessa per conoscenza al GRTN. Come previsto all'articolo 3, comma 3 dell'Allegato A la modifica ha efficacia a partire dal 5° giorno lavorativo dalla data di comunicazione al GRTN della richiesta.
- 7.3 La comunicazione dell'Utente del bilanciamento deve contenere i dati di cui all'allegato 1 e deve riportare espressamente l'eventuale indicazione di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 7, comma 8 dell'Allegato A.
- 7.4 Il GRTN effettua le verifiche anche sulla base delle informazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'Allegato A, dall' esercente il servizio di trasporto. Decorsi 5 giorni lavorativi senza che il GRTN formuli osservazioni la modifica produce effetti.

## **Articolo 8**

### **Disservizi di rete**

- 8.1 In caso di disservizi della rete di trasmissione nazionale determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino uno o più punti di prelievo di cui all'allegato 1 allacciati alla rete di trasmissione nazionale e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati, il GRTN ne dà comunicazione all'Utente del bilanciamento.
- 8.2 Per analoghi disservizi che si verificano su reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale e di cui il GRTN sia a conoscenza, il GRTN ne dà comunicazione all'Utente del bilanciamento.
- 8.3 Limitatamente alla durata del disservizio e al punto di prelievo interessato dallo stesso, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 7 dell'Allegato A.
- 8.4 E' esclusa, per le finalità del presente contratto, ogni responsabilità del GRTN per eventuali disservizi di rete.
- 8.5 Nei casi di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, attribuita convenzionalmente al punto di prelievo indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto dell'energia elettrica.

## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

- 9.1 La periodicità di fatturazione è mensile.
- 9.2 L'Utente del bilanciamento compila l'allegato n. 5 e lo anticipa a mezzo fax o posta elettronica. Deve inoltre notificare tempestivamente eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati dal GRTN.
- 9.3 Il GRTN, emette fattura di acconto calcolata in base all'energia prelevata dalla rete nei punti di prelievo, comunicata dall'Utente del bilanciamento al GRTN ai sensi degli articoli 4, commi 5 e 6, per il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto.
- 9.4 Il GRTN, entro 180 giorni dalla fatturazione in acconto di cui al comma precedente, procederà, in base a quanto previsto all'articolo 7, comma 12 dell'Allegato A, ad effettuare eventuali conguagli per gli importi risultanti dalle verifiche effettuate dal Gestore della rete all'articolo 4, comma 7. La fatturazione di eventuali corrispettivi di bilanciamento a titolo di conguaglio, ai sensi dell'articolo 7, comma 13 dell'Allegato A, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 6.
- 9.5 Le fatture emesse dal GRTN sono validamente consegnate anche con l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dai sistemi di inoltro.
- 9.6 Il termine di scadenza della fattura "Data di Pagamento" è fissato nell'ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, entro il 20° giorno dalla data di emissione della fattura stessa). L'Utente del bilanciamento provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura dal GRTN.
- 9.7 Il pagamento non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che l'Utente del bilanciamento possa vantare

nei confronti del GRTN. Si rinvia al successivo art. 11 per ogni contestazione in merito alla fatturazione.

- 9.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute dal GRTN, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti dal Utente del bilanciamento, sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. - Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: «Il Sole 24 ore»). In caso di ulteriore mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al "Prime Rate" - rilevato dalla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" a cura dell'ABI – (Associazione Bancaria Italiana) - in vigore alla Data di Pagamento.
- 9.9 In caso di ritardato pagamento il GRTN si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 codice civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dall' Utente del bilanciamento all'atto del pagamento.

## **Articolo 10**

### **Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

Il GRTN, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GRTN, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

## **Articolo 11**

### **Reclami e decadenze**

- 11.1 L'Utente del bilanciamento qualora intenda contestare quanto fatturato dal GRTN presenta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena la decadenza del diritto. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Il GRTN riferisce all'Utente, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati. In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini l'Utente del bilanciamento decade dal diritto di contestarla e la stessa si intende accettata.

11.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'Utente del bilanciamento comunica al GRTN, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata al GRTN entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l'Utente del bilanciamento ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

Il GRTN riferisce all'Utente, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.

In caso di mancata contestazione nei termini indicati l'Utente del bilanciamento decade dal diritto.

L'Utente del bilanciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazione salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.

## **Articolo 12**

### **Garanzie**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Utente del bilanciamento è tenuto a rilasciare a favore del GRTN una fidejussione prestata da istituto bancario<sup>1</sup> secondo il modello allegato (allegato 3).

L'importo della fidejussione è pari agli importi da corrispondersi a titolo di corrispettivo di cui all'articolo 6 del presente contratto applicati, per ciascuna ora, alla potenza disponibile di ciascun punto di prelievo contrattualizzato, per due mesi consecutivi.

In caso di escussione della garanzia fidejussoria da parte del Gestore della rete, l'Utente del bilanciamento si impegna a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta escussione.

La fideiussione dovrà avere durata fino al 31 agosto 2004 e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto (conguagli ai sensi dell'art.9, comma 4).

Qualora il contratto sia prorogato l'Utente del bilanciamento rinnova la fideiussione in relazione alla nuova durata del contratto.

## **Articolo 13**

### **Risoluzione**

13.1 Il GRTN si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il presente contratto:

- nel caso in cui l'Utente del bilanciamento non adempia al pagamento delle fatture emesse dal GRTN per due mesi consecutivi;;
- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro quindici giorni, o non venga rinnovata negli stessi termini in caso di proroga del contratto;

---

<sup>1</sup> Tale garanzia può anche essere prestata in forma di polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa operante nel ramo cauzioni

- nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i quindici giorni dall'avvenuta escussione;
- nel caso di risoluzione del contratto di scambio;
- nel caso in cui l'esercente il servizio di trasporto comunichi al GRTN la risoluzione del contratto di trasporto che interessi i punti di prelievo del presente contratto.

In tali casi la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta.

Resta fermo in ogni caso che, entro 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione da parte del GRTN, l'Utente del bilanciamento può adempiere le proprie obbligazioni, portandone a conoscenza nel medesimo termine il GRTN.

13.2 Il presente contratto è risolto di diritto e cessa di produrre effetti:

- dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- in caso di provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari che annullano o revocano l'Allegato A).

In caso di modifica, annullamento o revoca parziale dell'Allegato A, il contratto si intende risolto qualora le disposizioni modificate, annullate o revocate assumano carattere essenziale a giudizio del GRTN per l'esecuzione del servizio di bilanciamento e scambio. In tal caso il GRTN si riserva la facoltà di risolvere o cedere il contratto inviando specifica comunicazione ai soggetti interessati

13.3 Il Gestore della rete comunica la risoluzione dei contratti di bilanciamento e scambio all'esercente il servizio di trasporto nel cui ambito territoriale sono allacciati i punti di prelievo per gli adempimenti di propria competenza circa l'applicazione dell'articolo 3, comma 4 dell'Allegato A. La risoluzione del contratto di bilanciamento comporta la risoluzione anche del contratto di scambio per i punti di prelievo ivi inseriti.

## **Articolo 14**

### **Clausole generali**

14.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, l'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conservano in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

14.2 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

14.3 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- GRTN S.p.A. – Direzione Commerciale, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma n. fax: 06 8165 4193.indirizzo e- mail: delibera27/03@grtn.it;
- ....., Via/Piazza..... n. ... – ..... n. fax.....indirizzo e- mail.....;

14.4 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- GRTN S.p.A. – Direzione Commerciale, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;
- ....., Via/Piazza ..... n. ...- .....,

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di

avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.

- 14.5 Il GRTN ha la facoltà di cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti.
- 14.6 L'Utente il bilanciamento non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto del GRTN.
- 14.7 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura sono a carico dell'Utente del bilanciamento.

### **Articolo 15** **Durata e decorrenza del contratto**

- 15.1 Il presente contratto ha decorrenza ..... 2003 e termina il 31 dicembre 2003.
- 15.2 Il presente contratto si intende automaticamente prorogato di anno in anno qualora non intervenga esplicita disdetta dell'Utente del bilanciamento da comunicare al GRTN con le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14 almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

### **Articolo 16** **Riservatezza**

L'Utente del bilanciamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al GRTN il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

### **Articolo 17** **Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 18** **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'Allegato A nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2, si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

## **Articolo 19** **Perfezionamento del Contratto**

Il presente contratto è firmato in duplice copia originale da parte dell'Utente del bilanciamento ed è inviato dall'esercente il servizio di trasporto entro cinque giorni della firma, al Gestore della rete che provvederà a restituire un originale debitamente firmato all'Utente del bel bilanciamento.

Qualsiasi modificazione dello stesso ha luogo in forma scritta.

Roma, li

Gestore della Rete di  
Trasmissione Nazionale S.p.A.  
Mauro Valeriani

L'Utente del Bilanciamento

L'Utente del bilanciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (obblighi dell'Utente del bilanciamento- conseguenze della mancata comunicazione dei prelievi); art. 5 (modalità di comunicazione e facoltà del GRTN di sospendere l'accesso al Sistema); art. 8 (disservizi di rete- esclusione di responsabilità del GRTN); art. 9, comma 7 (fatturazioni e pagamenti- termini e obbligo di pagamento non differito o ridotto, anche in caso di contestazione, esclusione della compensazione); art. 9, comma 8, (interessi moratori); art. 9, comma 9 (imputazione dei pagamenti); art. 10 (limitazione di responsabilità del GRTN ai soli casi di colpa grave e dolo e ai danni attualmente prevedibili); art. 11 (reclami e decadenze sia con riferimento alla fatturazione che ad altri diritti derivanti dal rapporto); art. 12 (garanzie - obbligo di costituire una fideiussione, di reintegrarla e di rinnovarla); art. 13, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 (risoluzione del contratto importanza dell'inadempimento, risoluzione di diritto, risoluzione a seguito di provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari, risoluzione per collegamento contrattuale); art. 14 (modalità di comunicazione e facoltà di cessione del contratto e dei debiti e crediti da parte del GRTN, non cedibilità da parte dell'utente del bilanciamento); art. 15, comma 2 (proroga tacita); art. 17 (Foro competente).

L'Utente del bilanciamento



## **Allegato 2**

Il sottoscritto ....., ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000,

### **dichiara**

che per i punti di prelievo di seguito indicati ha ricevuto mandato dal Titolare di ciascun punto di prelievo per la stipula del presente contratto di bilanciamento dell'energia elettrica.

Data

Firma

## Allegato 3

### **SCHEMA GARANZIA FIDEJUSSORIA**

#### **Premesso:**

che in data gg/mm/aaaa è stato stipulato tra la società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 e la società .....con sede in ....., via .....n° ... codice fiscale o partita IVA ....., un contratto – della durata fino al ..... – per il servizio di bilanciamento dell' energia elettrica ai sensi dell' Allegato A alla deliberazione n° 27/03 dell' AEEG per un importo complessivo di circa Euro ..... (.....) con fatturazione e pagamento mensile a partire dal mese di .....

#### **Tutto ciò premesso**

Con la presente la sottoscritta banca..... con sede in ....., via .....n° ... codice fiscale o partita IVA ....., a mezzo dei suoi legali rappresentanti e firmatari : .

Sig.

Sig.

dichiara di costituirsi, come effettivamente si costituisce, fidejussore solidale della società...XY.....a favore della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. a garanzia dei pagamenti mensili di cui al contratto citato in premessa e fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro .....(.....) .

In relazione a quanto sopra, la sottoscritta banca si impegna a pagare alla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. incondizionatamente, a prima richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta senza l'osservanza di particolari formalità né di costituzione in mora, né previa escussione della società XY, qualsiasi somma relativa all'importo delle fatture scadute e non pagate dalla società XY alle scadenze convenute. La sottoscritta banca dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dalla società XY circa il rapporto principale garantito con la presente fideiussione.

La presente fidejussione sarà valida fino al ..... e se non sarà stata escussa entro tale data, decadrà automaticamente.

Distinti Saluti.

## **Allegato 4**

Il sottoscritto ....., ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000,

### **dichiara**

che per ciascun punto di prelievo oggetto del presente contratto di bilanciamento dell'energia elettrica è stato interposto un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti di bilanciamento, per lo scambio e per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.

Data

Firma

**SCHEDA DATI ANAGRAFICI AI FINI DELLA FATTURAZIONE**

Soggetto giuridico dichiarante					
<b>Ragione sociale</b>					
<b>Indirizzo sede legale (Città)</b>		<b>Prov.</b>		<b>C.a.p.</b>	
<b>Via e numero civico</b>					
<b>Partita IVA</b>		<b>Codice fiscale</b>			
<b>Regime IVA applicabile - Aliquota IVA <sup>(1)</sup></b>					
<p><sup>(1)</sup> Il campo REGIME IVA APPLICABILE dovrà contenere l'aliquota IVA da applicare al soggetto giuridico destinatario della fattura. Nel caso di aliquota I.V.A. diversa dall'ordinaria, il soggetto giuridico dichiarante dovrà inviare al GTRN SpA specifica dichiarazione, anticipandola al fax n. 06-81655675</p>					
Dati ulteriori per fatturazione					
<b>Indirizzo inoltro fattura (Città)</b>		<b>Prov.</b>		<b>C.a.p.</b>	
<b>Via e numero civico</b>					
<b>Indirizzo elettronico inoltro fatture (e-mail)</b>					
<b>Referente amministrativo (Cognome e nome)</b>		<b>Recapito telefonico</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>					
<b>Coordinate bancarie (ABI-CAB-C/C)</b>					
<b>Note:</b>					
<b>Data</b>					

## **Allegato 6**

Il sottoscritto ....., ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000,

**dichiara**

la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto.

Data

Firma